

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Giardina e il Sottosegretario di Stato per l'interno Romano.

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere alla 9^a Commissione (Industria e commercio), il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (177). Dopo un'esposizione dell'estensore del parere Schiavone, che conclude in senso favorevole al disegno di legge, proponendo peraltro di segnalare l'opportunità di alcune modifiche di forma, si svolge un'ampia discussione, durante la quale prendono successivamente la parola i senatori Sansone, Pessi, Tupini, Zotta, Nencioni, Bisori, Zampieri, Cerabona, Battaglia, Giraud, Caruso, Pecoraro, Picardi e Busoni.

In particolare, i senatori Sansone, Pessi, Nencioni, Cerabona e Caruso osservano che il decreto-legge di cui trattasi manca del presupposto previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione: situazione straordinaria di necessità e urgenza; ritengono inoltre che il provvedimento sia inidoneo al raggiungimento del suo scopo, poichè non elimina le incrostazioni parassitarie che danno luogo alla sproporzione fra i prezzi alla produzione e i prezzi al minuto. Il se-

natore Zotta, pur ritenendo che non sussista l'urgenza, è d'avviso che non si possa parlare di incostituzionalità, poichè non si può riconoscere al Governo una facoltà di valutazione discrezionale della situazione; nel merito, ritiene opportuni alcuni emendamenti e propone un rinvio della discussione per consentire un esame più accurato della materia. I senatori Tupini e Zampieri, contrari all'eccezione di incostituzionalità, ritengono opportuno emendare il disegno di legge particolarmente al terzo comma dell'articolo 5, concedendo ai comuni la facoltà di gestire direttamente i mercati da loro istituiti: il senatore Tupini propone anche di dare una più ampia rappresentanza ai comuni e ai consumatori nella Commissione di cui all'articolo 7, mentre il senatore Zampieri propone di suggerire l'accoglimento di altre osservazioni e modifiche proposte dall'A.N.C.I. Il senatore Bisori controbatte le eccezioni di incostituzionalità; ritiene si possa dare parere di massima favorevole al disegno di legge riservandosi di presentare eventuali emendamenti in Aula dopo aver acquisito maggiori elementi di giudizio. I senatori Battaglia e Giraud ritengono non sussista incostituzionalità del provvedimento, e sono propensi a dare parere di massima favorevole, con alcune raccomandazioni generiche e salvo la formulazione di precisi emendamenti durante la discussione in Aula. I senatori Pecoraro e Picardi confutano le eccezioni di incostituzionalità.

Le suddette eccezioni, sulle quali i presentatori insistono, dopo contrarie dichiara-

zioni di voto dei senatori Bisori, Giraud e Battaglia, messe in votazione, sono respinte.

Il senatore Sansone, associandosi ad una osservazione formulata in precedenza dal senatore Zotta, e cioè che sarebbe stato più opportuno adottare, anziché la forma del decreto-legge, la normale procedura legislativa, propone formalmente che tale conclusione sia inserita nel parere. La proposta, dopo contrarie dichiarazioni di voto dei senatori Zampieri e Bisori, è respinta.

Viene anche respinta la proposta, fatta in un primo tempo dal senatore Tupini con intenti conciliativi, da questi ritirata dopo le precedenti votazioni e poi fatta propria dal senatore Busoni, di fare salvo espressamente nel parere ogni giudizio sulla costituzionalità del provvedimento di cui trattasi.

Infine viene approvato, nella stesura proposta dal senatore Schiavone, un parere di massima favorevole al disegno di legge; per quanto riguarda i comuni, la Commissione ritiene che sia da vagliare se il divieto fatto a questi ultimi dall'articolo 5, di gestire i mercati di propria istituzione, possa essere sostituito con il riconoscimento ai comuni della facoltà di gestire detti mercati direttamente, da sé o in unione con altri enti, o di cedere la gestione stessa ad apposito consorzio mediante convenzione. La Commissione raccomanda inoltre che più di uno siano i rappresentanti del comune in seno alla Commissione di cui all'articolo 7 e che eguale aumento venga fatto a favore della categoria dei consumatori, come pure che sia incluso nella Commissione medesima un rappresentante degli industriali.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

In sede referente, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Istituzione dello Ufficio del registro delle imprese e modificazioni agli articoli 1524, 2194, 2626, 2634 e 2762 del Codice civile » (35).

Dopo brevi interventi del Presidente, del relatore senatore Zelioli Lanzini, del senatore Gramegna e del Sottosegretario di Stato Spallino, la Commissione delibera di sospendere l'esame del disegno di legge in attesa del parere della 9^a Commissione e degli annunciati schiarimenti da parte del presentatore.

È parimenti sospeso, per analoghe ragioni, l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione degli articoli 2327, 2397, 2474 e 2488 del Codice civile » (96), sul quale interloquiscono il relatore senatore Cornaggia Medici e il senatore Lepore.

Su proposta del relatore senatore Tessitori è inoltre rinviato alla prossima seduta lo esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mammucari ed altri: « Modifica degli articoli 389 e 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547 " Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro " » (162).

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere alla 7^a Commissione (Lavori pubblici) il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri: « Interpretazione autentica dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, relativo al canone dovuto dalle società elettriche ai Comuni dei bacini imbriferi montani » (182).

Riferisce il senatore Cemmi, il quale, dopo aver illustrato la legislazione riguardante i canoni imposti alle società elettriche a favore dei Comuni dei bacini imbriferi dei quali le società stesse sfruttano le acque, si dichiara favorevole all'interpretazione autentica contenuta nel disegno di legge in esame al fine di chiarire la volontà del legislatore su un punto particolarmente controverso.

Si apre quindi un ampio dibattito, al quale partecipano, con ripetuti interventi, i senatori Capalozza, Terracini, Gramegna, Jodice, Azara, Salari, Pelizzo e Berlingieri, nonché il Presidente, il senatore Cemmi e, a titolo personale, il Sottosegretario di Stato Spallino.

Al termine del dibattito si delibera di trasmettere alla Commissione competente un parere favorevole, in linea di massima, al

provvedimento, segnalando nel contempo le gravi perplessità manifestate da numerosi commissari in ordine alla natura interpretativa del disegno di legge.

Si esamina successivamente, per il parere alla 5^a Commissione (Finanze e tesoro) il disegno di legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stanziamenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili » (180).

Dopo un'ampia esposizione del senatore Zelioli Lanzini e brevi interventi del Presidente e dei senatori Tessitori, Salari, Monni, Capalozza e Azara, si delibera di segnalare alla Commissione competente l'opportunità di accantonare il provvedimento in esame, in attesa della discussione e approvazione dell'annunciato disegno di legge governativo sulla classificazione degli oli commestibili.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere alla 6^a Commissione, il disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129).

Il senatore Paratore espone le sue ampie riserve sulla validità della copertura finanziaria, specialmente in relazione al sistema degli oneri differiti nel tempo, e sulla opportunità di riunire in un unico disegno di legge molte disposizioni di carattere diverso.

Il senatore Fortunati si sofferma sulle questioni connesse con gli oneri finanziari a carico degli enti locali; ed infine, dopo interventi dei senatori Mariotti e Trabucchi, i quali mettono in evidenza la necessità di un esame più approfondito dei problemi connessi col provvedimento, e dei senatori Oliva, Braccesi, Piola, Bergamasco, Jannaccone e Ponti, il Presidente, riepilogati gli argomenti trattati nell'ampia discussione, rinvia il

seguito dell'esame ad altra seduta alla quale saranno chiamati ad intervenire i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente ZOLI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco e Scaglia.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge sulla libera docenza (nn. 51, 62 e 98).

Il Presidente riferisce circa i risultati dell'incontro fra la Sottocommissione del Senato e la Sottocommissione della Camera. Gli orientamenti manifestati sono fondamentalmente i seguenti: la libera docenza dovrebbe essere concessa, senza limitazioni di numero, solo nelle discipline che fanno parte degli ordinamenti delle Facoltà, salva la possibilità delle Facoltà stesse di proporre altre discipline in considerazione di nuovi indirizzi manifestatisi nel campo della ricerca; circa la prova scritta gli orientamenti non sono stati concordi essendo alcuni favorevoli alla prova obbligatoria ed altri, invece, alla sola prova scritta facoltativa; i membri delle Commissioni giudicatrici dovrebbero essere portati a cinque e per la concessione dell'abilitazione dovrebbe richiedersi l'unanimità; in caso di semplice maggioranza il Consiglio superiore sarebbe chiamato ad esprimersi, con parere vincolante, sulla opportunità di concedere la libera docenza; circa la questione dell'abuso del titolo è sembrato che non si possa in sede di disciplina della libera docenza risolvere un problema di portata così ampia, si potrebbe tuttavia stabilire che coloro che si fregiano del titolo di liberi docenti siano tenuti ad indicare la materia nella quale hanno ottenuto la docenza stessa; è stata poi ventilata la possibilità di ridurre da cinque a tre anni il periodo richiesto per la conferma, entro il quale il libero docente deve svolgere almeno un anno di insegnamento; circa il valore del titolo ai fini dei concorsi ospedalieri sembrerebbe opportuno stabilire che esso non sia richiesto come condizione *sine qua non*;

infine le due Sottocommissioni si sono trovate concordi circa la opportunità di concedere l'abilitazione agli idonei dell'ultima sessione.

Dopo brevi interventi dei senatori Venditti e Alberti, il Sottosegretario Di Rocco conferma il giudizio già espresso dal Governo, contrario all'apertura del numero.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli per la formulazione del testo da proporre all'Assemblea. Alla discussione prendono parte il Presidente, i senatori Donini, Caristia, Ottolenghi, Macaggi, Russo, Granata, Venditti, Bellisario e Baldini e il Sottosegretario di Stato Scaglia.

In sede di articolo 1 la Commissione stabilisce la norma che la libera docenza può conseguirsi solo nelle discipline che fanno parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà e salvo il potere delle Facoltà di proporre nuove discipline al di fuori delle precedenti. Il comma terzo dell'articolo è soppresso.

L'articolo 2 è approvato con la soppressione della seconda parte del secondo comma.

Nell'articolo 3 è soppresso l'ultimo inciso del secondo comma; viene poi fissata la obbligatorietà delle prove pratiche di cui al numero 3, è stabilito che anche la discussione dei titoli sia pubblica e viene aggiunta una prova scritta solo facoltativa.

Nell'articolo 4 è soppresso il quarto comma e fissata la norma che non possano far parte delle Commissioni coloro che sono stati già membri delle Commissioni nella sessione precedente.

Per l'articolo 5 si delibera di adottare i criteri proposti dai due Sottocomitati: libera docenza concessa all'unanimità con rinvio al Consiglio superiore in caso di semplice maggioranza.

Gli articoli 6, 7 e 8 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 9 è modificato formalmente nel senso proposto dalla Commissione di finanza mentre per l'articolo 10, relativo alle norme transitorie, la Commissione fissa i seguenti criteri: è concessa la libera docenza ai candidati dell'ultima sessione dichiarati idonei all'unanimità; per quelli dichiarati idonei a

semplice maggioranza si richiede il parere del Consiglio superiore.

Saranno altresì introdotte talune norme relative all'uso del titolo: sarà fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate in ordine al possesso del titolo di libera docenza e i liberi docenti saranno obbligati, nell'esercizio professionale, ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza stessa; d'intesa con la Commissione 11^a, sarà proposta una norma che vieti di richiedere la libera docenza come requisito per concorsi ospedalieri e simili.

La Commissione, infine, nomina relatore il senatore Caristia, gli dà mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea e incarica la Sottocommissione — composta dal Presidente, dal relatore Caristia e dai senatori Donini, Macaggi e Venditti — di procedere alla definitiva stesura del testo.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani » (121). Il relatore senatore Braschi propone di differirne l'approvazione per un migliore esame. Aderiscono alla proposta il senatore Carelli, che pure sarebbe stato favorevole alla conclusione della discussione e si era proposto di presentare un ordine del giorno, e il senatore Sereni. Il seguito della discussione proseguirà pertanto nella prossima seduta.

Su proposta del Presidente la Commissione decide quindi, all'unanimità, di passare alla discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestati contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve

e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti » (195). Tale provvedimento viene approvato senza discussione dopo una relazione del Presidente.

In sede consultiva, viene esaminato il disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146). L'estensore senatore Merlin esprime parere favorevole in linea generale pur formulando numerose osservazioni. Il senatore Carelli sottolinea la situazione dei Comuni montani, il senatore Ristori afferma che avendo il suo Gruppo desiderato un provvedimento di diversa ampiezza non può che dichiararsi contrario. Parlano quindi il Presidente, il quale esprime alcune considerazioni di carattere tecnico, e il senatore Ferrari. Viene infine stabilito di inviare alla 5ª Commissione un parere favorevole, ma contenente tutte le osservazioni formulate.

La Commissione passa successivamente all'esame del disegno di legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili » (180-*Urgenza*). Il senatore Bolettieri dà lettura del parere da lui redatto in senso favorevole.

Esprimendo le sue considerazioni, il senatore Carelli dichiara di condividere il parere del senatore Bolettieri, che contiene però, secondo il suo avviso, eccessivi dettagli. A sua volta il senatore De Leonardis si dichiara d'accordo in linea di massima con l'esposizione del senatore Bolettieri, ma poichè il provvedimento è lungi dal risolvere il problema, chiede che sia discusso insieme con quello d'iniziativa del senatore Salari sulla classificazione e vendita degli olii di oliva, attualmente all'esame del Se-

nato. Il senatore Sereni propone quindi che nel redigere il parere venga sottolineato il fatto che eccessivi controlli organizzativi finirebbero col costituire intralcio allo svolgimento dell'attività produttiva.

Successivamente, dopo un intervento del senatore Fabbri, che concorda con i colleghi della sua parte politica, parlano il Presidente e il senatore Ferrari, il quale propone di fare espressa richiesta di unificare il presente disegno di legge con quello del senatore Salari (n. 10) e col provvedimento annunciato dal Governo, affermando fra l'altro la necessità di mettere sotto controllo fiscale le raffinerie di rettificati *A* e *B*, che in Italia non superano complessivamente il numero di cinquecento, e l'opportunità che i loro prodotti siano confezionati con la dicitura *A* e *B* in modo da dare ai consumatori la possibilità di conoscere ciò che acquistano. Resta infine stabilito che sarà inviato parere favorevole alla Commissione di merito (5ª).

In ordine al disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-1958, nonchè dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 » (120), il Presidente ricorda che « ebbe ad esprimere alla Presidenza del Senato il desiderio della 8ª Commissione affinché, per materie attinenti all'agricoltura, anche se di competenza di altra Commissione, fosse chiesto almeno il parere della 8ª. Nel caso presente fa osservare che ormai esso è superfluo in quanto il progetto di legge è già presso il Senato, e che la Commissione di finanza ha potuto fare a meno del parere essendo trascorsi gli otto giorni regolamentari. Avverte pertanto i colleghi che d'ora in avanti non potrà concedere rinvii per la discussione sui pareri onde non incorrere in scadenze ».

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del Presidente GAVA.*

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Bo e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Gatto.

In sede referente, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (177).

Il senatore Montagnani avanza, in via preliminare, numerose riserve circa la opportunità e la legittimità delle forme adottate per il provvedimento in esame, dato che, a suo avviso, non ricorrono i due requisiti della necessità e della urgenza previsti nell'articolo 77 della Costituzione per la emanazione di un decreto-legge. Da un punto di vista generale, fa, poi, osservare che il caro-vita e lo sfasamento tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo hanno cause ben più vaste e profonde di quelle, affatto contingenti, a cui si ispira il decreto in esame: ove si volesse davvero porre rimedio agli inconvenienti lamentati, occorrerebbe modificare totalmente la struttura monopolistica della produzione e della distribuzione, come oggi si svolge in Italia.

Dopo che il ministro Bo ha replicato al senatore Montagnani, il relatore, senatore Bussi, fa un'ampia esposizione sul provvedimento dichiarandosi di massima ad esso favorevole. A suo giudizio, infatti, l'aver ridata la libertà all'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce, il consentire che siano facilitati gli impianti, l'ampliamento e la manutenzione dei relativi mercati, il permettere l'ingresso nell'azione di mercato ai piccoli operatori economici ed alle cooperative, consentendo una ordinata incidenza della legge economica della concorrenza, determineranno, di necessità, le condizioni naturali per un automatico controllo dei prezzi ad intero vantaggio dei consumatori.

La nuova disciplina dei mercati, ipotizzata dal decreto-legge, si basa sulla finalità di una completa liberalizzazione, per modo che, lo scambio dei prodotti di maggior consumo per l'alimentazione si svolga senza che alcuno possa creare zone, più o meno vaste, di monopolio, determinando la rigidità dei prezzi. È questione, insomma, di una disciplina affatto innovatrice, che, sotto l'aspetto del suo contenuto economico, accetta il principio della libera concorrenza quale il mezzo più idoneo per l'equilibrio dei prezzi, e che, sotto l'aspetto organizzativo, toglie ai Comuni il diritto di esclusiva che essi da tempo andavano esercitando sui mercati all'ingrosso delle derrate alimentari. Perciò si può anche comprendere come le Amministrazioni comunali abbiano manifestata di primo impulso qualche perplessità, e talora, anzi, più ferme reazioni; bisogna, comunque, convenire che il problema allo stato delle cose richiedeva ormai una soluzione urgente e decisiva, senza che ci si potesse accontentare di mezze misure.

Il senatore Bussi, quindi, passa all'esame particolareggiato e circostanziato dei diversi articoli, prospettando, per alcuni di essi, suggerimenti di modifiche e di correzioni; in conclusione riconferma il suo giudizio positivo sulle finalità che il provvedimento in esame ha inteso raggiungere, salvo l'opportunità di introdurre alcune modifiche.

Il senatore Tartufoli, dopo aver manifestato la sua adesione ai principi cui il decreto-legge si ispira, fa osservare che il provvedimento assicurerà, oltre tutto, prezzi maggiormente remunerativi ai produttori, che sono gravemente danneggiati dalle attuali troppo copiose catene di intermediari.

Intervengono, quindi, i senatori Battista — che teme un eccessivo accentramento di funzioni da parte del potere burocratico centrale — e Chabod; essi esaminano alcuni aspetti particolari del decreto-legge e preannunciano proposte di modifiche, che si riservano di presentare in sede di discussione degli articoli, allo scopo di rendere il provvedimento sempre più efficiente e funzionale. Dopo di che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI
SPECIALI PER LA CAPITALE**

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958. — *Presidenza del senatore anziano ROMANO Domenico.*

La Commissione procede alla propria costituzione nominando Presidente il senatore Tupini; vice Presidenti i senatori Salari e Alberti; Segretari i senatori Micara e Minio.

Il Presidente Tupini ringrazia la Commissione per la fiducia accordatagli. Ricorda quindi l'ingente lavoro svolto dalla Commissione speciale della II legislatura e propone di confermare al senatore Moro, nella presente legislatura, l'incarico di relatore sul disegno di legge concernente provvedimenti speciali per la Capitale. Così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 20 novembre 1958, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea (185).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

2. ANGELILLI ed altri. — Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico (167).

5^a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 20 novembre 1958, ore 9,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili (180-*Urgenza*).

2. SPEZZANO ed altri. — Norme integrative al testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (46).

3. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti (66).

4. BERTOLI ed altri. — Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1959 (78).

5. Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali (146).

II. Registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti:

Decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 gennaio 1958, recante norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere (*Doc. 2*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 (129).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MENGHI. — Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (6).

2. BENEDETTI e LORENZI. — Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi (32).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MENGHI. — Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni (15).

2. FIORE ed altri. — Miglioramenti ai pensionati degli Enti locali (42).

3. CAPALOZZA e RUGGERI. — Retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L. (80).

4. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1958, n. 268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (99).

5. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, emanato ai sensi dell'articolo 42

del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (100).

6. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (101).

7. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (102).

8. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (103).

9. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (104).

10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del pa-

trimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (105).

11. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (106).

12. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (107).

13. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (108).

14. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (109).

15. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 (110).

16. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 (111).

17. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 (112).

18. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 (113).

19. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (114).

20. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di ri-

serva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (115).

21. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 (116).

9^a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

Giovedì 20 novembre 1958, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (177).

10^a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 20 novembre 1958, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MENGHI. — Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio (14).

2. PELLEGRINI e FIORE. — Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (44).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. SIBILLE. — Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti (30).

2. FIORE ed altri. — Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (43).

3. FIORE ed altri. — Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari (59).

4. RESTAGNO. — Modifiche alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi (88).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Miglioramenti delle pensioni facoltative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (40).

2. TERRACINI ed altri. — Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092, e provvedimenti a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza per ragioni di lavoro (143).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge

FIORE ed altri. — Miglioramenti ai pensionati degli Enti locali (42).

11^a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 20 novembre 1958, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. ARCUDI. — Istituzione dei ruoli speciali per sanitari ospedalieri mutilati e invalidi di guerra (93).

2. SIBILLE. — Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sugli stupefacenti (34).

3. TINZL e SAND. — Norme per il riconoscimento dei titoli di dentisti conseguiti in Austria e in Germania da coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria (148).

4. Concessione di sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (164).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

SANTERO. — Disciplina dell'esercizio della chirurgia (60).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BANFI. — Sugli ospedali psichiatrici e per la cura delle malattie mentali (157).

2. ANGELLLI. — Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dal Ministero della sanità (82).

Giunta delle elezioni

Giovedì 20 novembre 1958, ore 11

Licenziato per la stampa alle ore 20,30